



# COMUNE DI FONTANILE

Provincia di Asti

Piazza San Giovanni Battista n. 1

C.A.P. 14044 – TEL.0141.739100 FAX 0141.739371

E-MAIL protocollo@comune.fontanile.at.it

Prot. n. 2022

## ORDINANZA N. 11 /2019

### ORDINANZA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE.

#### IL SINDACO

VALUTATI i problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo per la salute pubblica derivante dagli escrementi degli animali su marciapiedi e aree pubbliche in genere, nonché il grave pregiudizio al decoro del paese;

CONSIDERATO che a causa del numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia che frequentano le aree pubbliche del paese, risulta perciò indifferibile determinare una giusta ed adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene ed il decoro del paese;

CONSIDERATO che tutti gli animali, in quanto esseri senzienti hanno diritto all'integrità psicofisica e a vivere liberi quando non esistono condizioni di pericolo per persone, animali e cose;

VISTO il D.P.R. 31/03/1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

VISTA la legge 14/08/1991 n.281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);

VISTA la legge regionale n.18 del 19/07/2004 riguardante l'identificazione elettronica degli animali da affezione;

VISTA la legge regionale n.34 del 26/07/1993 riguardante la tutela e controllo degli animali da affezione;

VISTO l'art. 638 del codice penale inerente l'uccisione ed il danneggiamento di animali altrui;

VISTO l'art. 727 del codice penale e la legge 473/1993 che puniscono l'abbandono ed il maltrattamento degli animali;

VISTO il D.Lgvo n.116/1992 relativo all'attuazione della direttiva N. 86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali od altri fini scientifici;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute in data 03 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 in data 02 dicembre 2005, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

DATO ATTO di quanto previsto dall'art.50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo n.267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

##### *1. Accudimento e condizioni igienico sanitarie.*

Tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia devono:

- accertarsi preliminarmente della registrazione ed identificazione dello stesso all'anagrafe canina dell'ASL 19 e, nel caso della nascita di cucciolate o comunque



# COMUNE DI FONTANILE

*Provincia di Asti*

*Piazza San Giovanni Battista n. 1*

*C.A.P. 14044 – TEL.0141.739100 FAX 0141.739371*

*E-MAIL protocollo@comune.fontanile.at.it*

al momento della loro cessione o dell'acquisizione della proprietà di un animale, comunque provvedervi entro 60 gg. tramite microchip;

- averne cura e rispettarne i diritti;
- farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario;
- accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità;
- garantire le opportune condizioni igienico – sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano;

Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione prevista dalla Legge Regionale 19/07/2004 n.18.

## *2. Guinzaglio, museruola ed assicurazione.*

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei locali condominiali, i cani, anche se di piccola taglia, devono essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di controllarli.

Per i cani caratterialmente aggressivi o mordaci e potenzialmente pericolosi, è obbligatorio la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;

I proprietari ed i detentori di cani hanno in ogni caso l'obbligo di applicare museruola e guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici.

## *3. Paletta, sacchetto e contenitore d'acqua*

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali da affezione devono evitare che i loro animali lascino deiezioni di qualunque tipo (escrementi ed urine) sul suolo pubblico quali strade, marciapiedi, portici, piazze, giardini pubblici, zone destinate al verde pubblico.

Altresì nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bambini è vietato l'accesso.

I proprietari o detentori di animali da affezione devono essere muniti di apposita paletta e sacchetti di plastica nonché di bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie lordata dall'urina;

Agli stessi proprietari o conduttori di animali è fatto obbligo di mostrare agli Agenti preposti ai controlli gli strumenti specifici appositamente destinati alla raccolta degli escrementi di cui sopra, che dovranno essere sempre portati a seguito nei luoghi pubblici ogni qualvolta vi si conducano gli animali domestici.

Sono esonerati da tale obbligo le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida;

La violazione del comma 2° del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 con obbligo della rimozione degli escrementi animali da parte del detentore/trasgressore immediatamente identificato. In caso di recidiva specifica, l'importo sopra indicato viene raddoppiato e pertanto è ammesso il pagamento di una somma di € 200,00.

La violazione del comma 3° del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.



# COMUNE DI FONTANILE

*Provincia di Asti*

*Piazza San Giovanni Battista n. 1*

*C.A.P. 14044 – TEL.0141.739100 FAX 0141.739371*

*E-MAIL protocollo@comune.fontanile.at.it*

## **DISPONE**

1. Le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
2. Il Corpo di polizia Municipale, tutte le Forze di Polizia, il Servizio Veterinario dell'ASL 19 di Asti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. La presente ordinanza entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
4. Avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 22 agosto 2019

**IL SINDACO**  
Balbo Sandra